

In questo numero

(doi: 10.3241/73750)

Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale (ISSN 1720-562X)

Fascicolo 2, giugno 2013

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it/>

In questo numero

I contributi che figurano nel presente fascicolo affrontano temi eterogenei, ma tutti in qualche modo legati, direttamente o indirettamente, alle impellenze che il sistema di welfare italiano – considerato sia nelle sempre più strette interconnessioni tra discipline lavoristiche e discipline previdenziali, sia nella componente relativa alle tecniche e alle forme di tutela giurisdizionale dei diritti – attualmente vive, sia pure in maniera alquanto confusa e contraddittoria.

In particolare, nel saggio di apertura, Carmelo Romeo si cimenta su un profilo di cruciale rilevanza – ancorché poco esplorato dalla pur straripante letteratura sulla nuova disciplina dei licenziamenti – del nuovo testo dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori post-riforma Fornero, offrendo, a poco meno di un anno dall'entrata in vigore della legge 92 del 2012, un'accurata messa a punto dell'intero reticolato degli effetti legati sia ai licenziamenti illegittimi, sia a quelli supportati da un giustificato motivo.

L'A. propone una riflessione trasversale che ha ad oggetto, da una parte, la variegata tipologia delle sanzioni che gravano sul datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, dall'altra, le regole in materia di disoccupazione involontaria, per il caso inverso. Aspetto centrale dell'analisi è indubbiamente quello relativo alle problematiche contributive emergenti in entrambe le cennate ipotesi; in dettaglio, Romeo affronta – proponendo soluzioni ragionevoli – le diverse questioni legate all'onere contributivo: in particolare, quelle che concernono la reintegrazione nel posto di lavoro, la rinuncia alla reintegrazione, l'accesso al trattamento di protezione sociale in caso di disoccupazione.

Anche nel secondo dei due saggi, a firma di Romolo Donzelli, si affrontano le problematiche dei licenziamenti, in riferimento, tuttavia, ad un contesto e con un angolo visuale ben diversi.

Tali problematiche, infatti, vengono analizzate, innanzitutto, nella specifica ottica del processo e, per così dire, «in parallelo» con quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo, recentemente imposto dalla legge per il caso in cui la controversia abbia ad oggetto l'invalidità

pensionabile; ma soprattutto entrambi quei procedimenti vengono ivi considerati in ideale raffronto con il processo evolutivo che, a partire dagli anni '70 e fino a tempi recenti, ha fatto del diritto del lavoro (in particolare con l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori e la riforma processuale introdotta dalla legge n. 533 del 1973) un'area elettiva per tecniche e forme, dotate di sicura effettività, per la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi violati. «Per paradosso – osserva Donzelli –, spetta oggi al diritto del lavoro anche il compito di accogliere due tra i risultati più discutibili di questa evoluzione legislativa»: appunto, il procedimento obbligatorio di accertamento tecnico preventivo, introdotto dalla legge n. 111 del 2011, e il procedimento per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, introdotto dall'art. 1, della legge n. 92 del 2012, i quali appaiono segnare una sorta di «inversione» di obiettivi, rispetto al passato, di quella (tendenziale) «non neutralità», nei confronti degli interessi in contesa che può dirsi intrinseca, in termini generali, alla disciplina formale del processo, specie quella destinata alle controversie individuali del lavoro, previdenziali comprese.

Nel saggio, entrambi i sunnominati procedimenti vengono analizzati nei dettagli tecnici, dando evidenza anche alle criticità dal punto di vista della legittimità costituzionale, particolarmente evidenti nel procedimento obbligatorio di accertamento tecnico preventivo per le controversie in materia di invalidità pensionabile. Comunque, per quanto riguarda specificamente, il procedimento speciale per la dichiarazione d'illegittimità del licenziamento, l'indagine si articola su due piani: da un lato, quello della contestualizzazione sistematica del procedimento nell'alveo delle tutele giurisdizionali differenziate del lavoro; dall'altro, quello relativo alla ricostruzione della disciplina processuale dei diversi gradi in cui quel procedimento si articola. Nella prima direzione, vengono affrontati i temi della natura e dell'oggetto dell'azione, dedicando particolare attenzione ai problemi di coordinamento del nuovo rimedio con gli altri strumenti di tutela giurisdizionale già esistenti; nella seconda direzione, invece, vengono analizzate, tra le problematiche proprie della fase sommaria del procedimento, in particolare quelle relative alla natura ed ai limiti della cognizione, nonché alla successiva fase di opposizione. Argomentando dal confronto con le altre ipotesi di reclamo avverso provvedimenti decisori con forma di sentenza, l'A. mette in dubbio, conclusivamente, la riconducibilità del giudizio di reclamo alla struttura e, quindi, alla disciplina dell'appello.

L'attualità del contributo di Francesco Giubileo è tutta legata, invece, al dibattito politico in corso, ed alle prime proposte legislative sul-

la introduzione, anche in Italia, di una forma di reddito minimo garantito.

Per quanto possa ritenersi difficile che tali proposte possano effettivamente tradursi in legge (non fosse altro che per i fortissimi vincoli di finanza pubblica, i quali rendono difficilmente sostenibili, nell'attuale drammatica congiuntura economica e sociale, gli elevati costi di misure del genere), al contributo di Giubileo – che nella prima parte mette a confronto le diverse proposte teoriche sul reddito minimo, per poi analizzare, nella seconda parte, l'esperienza del reddito minimo di inserimento in Italia – va riconosciuto il merito di offrire una sintetica e chiara illustrazione sia delle ragioni, prima di tutto politiche, che militano a sostegno, o (a seconda dei punti di vista) a sfavore, della introduzione della garanzia di un reddito minimo, sia delle indicazioni di policy, che i dati raccolti appaiono poter giustificare.

Anche il contributo di Denard Veshi ha il pregio di richiamare l'attenzione su un tema che, sebbene non ancora con il rilievo (e l'urgenza) che meriterebbe, può considerarsi entrato, ormai, nella agenda delle riforme del sistema italiano di protezione sociale: il tema della long term care.

Si tratta di un tema che, invero, pone una sfida di decisiva importanza alla attuale configurazione del welfare italiano, del tutto impreparato a far fronte ai costi per l'assistenza alla vecchiaia, costi, oltretutto, destinati a crescere nei prossimi decenni in ragione delle note tendenze demografiche. L'A. dimostra come non sia possibile fare affidamento esclusivo sull'assistenza pubblica formale; questa dovrà ovviamente mantenere un ruolo essenziale, e, tuttavia, lo Stato dovrà favorire la spesa privata con opportune agevolazioni fiscali: ad avviso dell'A., una netta divisione tra il fondo generale della sanità e il fondo per la long term care varrebbe a ridurre i costi pubblici per la copertura delle spese per la non autosufficienza, evitando, al contempo, una riduzione delle prestazioni.

La rubrica Commenti e rassegne si conclude con le riflessioni su due arresti giurisprudenziali che hanno suscitato particolare clamore. Si tratta, rispettivamente, dell'analisi attraverso la quale Marco Mancini lumeggia alcuni degli effetti della recente sentenza che la Corte costituzionale ha pronunciato in riferimento al controverso intervento della legislazione di stabilizzazione finanziaria sul trattamento economico di fine servizio dei pubblici dipendenti; e dell'analisi di Alessia Renzi sull'altrettanto recente e discussa sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato che le Casse di previdenza dei liberi professionisti vanno classificate come ammi-

nistrazioni pubbliche, e come tali vanno considerate nel conto economico consolidato dallo Stato.

I contributi della più recente giurisprudenza costituzionale in materia di sicurezza sociale, comunque, vengono ricordati in dettaglio e passati in rassegna da Fabrizio Miani Canevari, nell'ormai consolidato e prezioso «osservatorio» annuale sul tema.

Chiudono il fascicolo le note di commento riservate, come di consueto, a sentenze delle Corti superiori (ma, nella presente occasione, anche ad una sentenza di merito), aventi ad oggetto, se non proprio leading cases, comunque situazioni di particolare rilievo pratico e teorico.

Errata corrige

Nel fascicolo n. 1/2013 di RDSS, in riferimento al saggio di M. CORTI e A. SARTORI, *La previdenza complementare nell'ordinamento giuridico svedese*, pp. 109-158, a causa di un'incresciosa, quanto involontaria omissione, non è stata riportata la seguente avvertenza: «*I parr. da 1 a 1.4 e da 3 a 3.9 sono stati elaborati da ALESSANDRA SARTORI; i parr. da 2 a 2.6 e da 4 a 4.5 sono stati elaborati da MATTEO CORTI*». Ce ne scusiamo con gli Autori.